

Criptovalute, trattamento fiscale e rischi di riciclaggio

Cristian Perniciano, Responsabile politiche fiscali Cgil nazionale
Maurizio Testa, CFisac

** Questo articolo approfondisce un articolo presente sull'Insero di Idea Diffusa di ottobre 2018, a tema Blockchain*

Le criptovalute¹ esistono già da una decina d'anni, e il primo boom di notorietà fu grazie ad un evento negativo che sembrava le avrebbe messe in ginocchio: i guai giudiziari che, nel 2014 hanno riguardato il fondatore e capo di un'associazione che promuoveva l'utilizzo di Bitcoin e di un mercato online per convertirli, arrestato nel gennaio di quell'anno e accusato di "aver convertito un milione di dollari in Bitcoin per reati legati al traffico di narcotici", oltre a una serie di attacchi informatici e furti subiti nella successiva primavera da alcuni utenti.

Tuttavia i Bitcoin non sono morti lì. Anzi. Sono invece tornati alla ribalta a dicembre 2017 per avere toccato il loro picco massimo (oltre i 16k €) assieme a molte altre criptovalute (Ethereum, Ripple, Litecoin) che sull'onda della bolla toccavano picchi di valore poi dimostratisi mai più arrivati (ora il valore dei Bitcoin è circa 5k euro).

Con la ribalta dei Bitcoin anche le istituzioni non hanno potuto più ignorare il fenomeno. I bot people degli anni 70 e 80, poi diventati tra i 90 e i 2000 stock people, stavano diventando bit people. Chiunque voleva Bitcoin e affini, giovani smanettoni, pensionati sprint o lavoratori con qualche migliaio di euro da parte, chiunque cambiava i propri euro in Bitcoin o Ethereum ipotizzando i rendimenti 10X, 20X o 100X promessi da qualcuno, sull'esempio di chi aveva comprato criptovalute negli anni precedenti. Molti si sono imbarcati (con alterne fortune) nell'acquisto di token nelle initial coin offering (ICO), ovvero nella fase start up della nascita di nuove criptovalute.

Che siano monete, che siano speculazione pura, che siano commodities, i regolatori si sono trovati di fronte ad un aumento di transazioni verso criptovalute, transazioni tra criptovalute e, visto il rovinoso calo dal gennaio 2018 ad oggi, in un aumento di exit da criptovalute a moneta con corso legale. Questo ha posto quindi al legislatore vecchi problemi per nuovi strumenti. Come tassare le criptovalute? Come intercettare attività elusive, evasive quando non addirittura illegali commesse attraverso questi strumenti?

In merito al primo problema, un'iniziale bozza di soluzione è nella risoluzione dell'AdE n. 72/2016 che sostiene che le transazioni tra euro e criptovalute per i soggetti residenti in Italia devono essere trattate alla stregua di transazioni in valuta straniera, con tanto di imposta sulle plusvalenze. L'Agenzia delle Entrate tratta Bitcoin e simili come una moneta, quindi alle imprese che dovessero operare con Bitcoin si applicano le stesse regole fiscali

¹ Ossia "la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una Banca centrale o da un'Autorità pubblica, non necessariamente collegata ad una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente" Dlgs. 231/2007

che si applicherebbero qualora operassero in Euro. Le imposte sui Bitcoin, per le imprese, si pagano solo sulle eventuali plusvalenze. I privati cittadini le devono pagare soltanto se superano 7 giorni consecutivi di detenzione di Bitcoin per un controvalore superiore a 51.646 €, visto che questa soglia configura una finalità speculativa dell'operazione.

Inoltre è previsto l'obbligo di compilazione del quadro RW del Modello Redditi da parte delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, tra le quali le valute estere. Da ultimo, si precisa che le valute virtuali non sono soggette all'imposta sul valore dei prodotti finanziari, o imposta di bollo dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (c.d. IVAFE,) in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancaria, ed i "criptoportafogli" non lo sono.

Assai più complicata la partita sul riciclaggio e l'uso potenzialmente illecito di questi strumenti transattivi.

Il premio Nobel Joseph Stiglitz ha di recente commentato che le criptovalute sono spesso utilizzate per motivi illegali e che la sua sensazione fosse che, quando verrà regolamentato il loro utilizzo in modo da ostacolare il riciclaggio, il Bitcoin non verrà più richiesto. E' questo un problema reale, anche se non molto percepito (anche perché l'Europa concentra solo il 5% delle contrattazioni mondiali di criptovaluta).

Di recente la Commissione con la V Direttiva Europea Antiriciclaggio si è interessata comunque a rafforzare i poteri delle Unità di Informazione Finanziaria (UIF), ampliare i soggetti obbligati, ridurre i rischi connessi agli strumenti prepagati anonimi, aumentare i controlli nei paesi terzi a rischio e, infine, rendere maggiormente accessibili ed interconnessi i registri dei titolari effettivi. Il 9 febbraio scorso il Governo Italiano, nel recepimento della IV Direttiva Europea Antiriciclaggio 849/2015 ha anticipato alcune di queste proposte inserendo tra gli operatori non finanziari gli Exchanger.

Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale, sono stati estesi gli obblighi previsti per gli intermediari bancari e finanziari ai soggetti (c.d. "operatori non finanziari") che intervengono nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento, anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15k €.

Alle criptovalute sono state estese inoltre le norme antiriciclaggio. Vengono, infatti, equiparati alle banche ed a tutti gli altri operatori finanziari i prestatori di servizi delle valute virtuali. Essi dovranno applicare i controlli di due diligence e i metodi di adeguata verifica per la clientela, allo scopo di porre fine al sistema di anonimato che contraddistingue le valute virtuali.

In linea con le indicazioni di Corte di Giustizia e Bce, il Legislatore ha fortemente differenziato le valute virtuali dalle valute a corso legale, con definizioni diverse. La norma cataloga le attività connesse alle valute virtuali definendo i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali come ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo/scambio/conservazione di valuta virtuale ed alla

loro conversione in valuta avente corso legale, richiedendo agli stessi di iscriversi in una specifica Sezione del Registro dei Cambia-valuta attraverso una comunicazione, le cui modalità e tempistiche sono rinviate ad un decreto da parte del MEF. Il decreto dovrà individuare le definizioni di tali categorie, in particolare differenziando tra le piattaforme di cambio di valute virtuali (Exchanger) e i Prestatori di servizi di portafoglio digitale (custodial wallet).

Gli Exchanger possono essere individuati tra quei soggetti che offrono servizi di contrattazione attraverso la quotazione dei tassi di cambio per l'acquisto/vendita di valuta virtuale contro le principali valute a corso legale, offrendo servizi immediati di conversione, e svolgono tale attività in modalità professionale. Essi possono essere di due tipi: fisici o virtuali, con evidenti problemi diversi da affrontare relativamente all'adeguata verifica.

L'introduzione degli Exchanger nella normativa dovrà misurarsi con l'eterogeneità degli stessi e l'operatività concreta, dovendo tenere nel giusto conto il fatto che la tracciabilità delle valute virtuali si interseca con la normativa per la protezione dei dati personali.

Nel corso del 2016 l'UIF ha registrato oltre 100.000 segnalazioni di operazioni sospette. La mancanza delle istruzioni necessarie, tuttavia ancora rende difficoltosa l'identificazione delle controparti.

Più all'avanguardia sembra essere stata la Svizzera, che ha emesso una Guida pratica (editata il 16 febbraio scorso) per il trattamento delle richieste inerenti all'assoggettamento in riferimento alle I.C.O. -Initial Coin Offering-.

Secondo le autorità elvetiche alcune tipologie di token destinati a I.C.O. (come quelli di investimento) devono essere classificate come valori mobiliari con tutte le conseguenze giuridiche che derivano sul piano dell'applicazione delle leggi che regolamentano i mercati finanziari. In primo luogo l'applicazione della Legge sulle Banche.

Invece, ha un ambito di applicazione generalizzato la legge sul riciclaggio di denaro; per la Finma (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari) nel momento in cui i token possono essere trasferiti su di un'infrastruttura blockchain, un I.C.O. di token costituisce un'emissione di mezzi di pagamento e, dunque, un'operazione di intermediazione finanziaria. Questo è il motivo, nella prassi vigente presso l'Autorità Federale di Vigilanza, per cui lo scambio di criptovalute con monete statali od altra criptovaluta, è classificato come attività di intermediazione finanziaria. Da qui l'applicazione della Legge sul riciclaggio di denaro.

Negli Stati Uniti gli organi di controllo della Borsa si sono attivati per bloccare alcune attività riconducibili alle criptovalute (sono stati emessi un'ordinanza restrittiva nei confronti di BitConnect, e un ordine di cessazione dell'attività nei confronti di AriseBank, una piattaforma bancaria di criptovalute).

In Asia si procede a macchia di leopardo. La Cina e la Corea del Sud stanno assumendo posizioni sempre più restrittive, soprattutto in riferimento alle ICO. In Giappone le criptovalute sono state dichiarate una forma legale di pagamento dal 2017, e da questo

anno alcune società intendono iniziare a pagare in valuta virtuale parte dei salari dei propri dipendenti.

In definitiva, la caratteristica delle criptovalute è rappresentata dalla assoluta carenza di tracciabilità e trasparenza, dalla mancanza di corso legale, dalle imprevedibili fluttuazioni del mercato, dall'impossibilità di ricostruire le operazioni di acquisto/vendita e dalla non identificazione del titolare delle operazioni. Finché non si porrò rimedio a queste mancanze appare difficile accreditarle con giudizi di liceità. Non sembrano quindi condivisibili le previsioni tranquillizzanti basate su criteri di attesa o di assenza di reale pericolo né gli entusiasmi delle previsioni di futuri ed esaltanti traguardi per l'economia.